



17186-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS - Presidente -  
VITO DI NICOLA  
ANGELO MATTEO SOCCI - Relatore -  
CLAUDIO CERRONI  
GIUSEPPE NOVIELLO

Sent. n. sez. <sup>185</sup>  
UP - 27/01/2022  
R.G.N. 35579/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
(omissis)

avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO  
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

L'avv (omissis) chiede l'accoglimento del ricorso

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
contenzioso civile e  
civile e penale.  
Art. 32  
d.l. n. 115/2010.  
 con il contenuto  
 di riservatezza di parte  
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE  
LUDOVICO MANTOVANI

Angelo M. Socci

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di <sup>MILANO</sup> del 4 maggio 2021 in parziale riforma della decisione giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 30 luglio 2020 (giudizio abbreviato) è stata rideterminata la pena nei confronti di (omissis) in anni 4 e mesi 2 di reclusione esclusa la recidiva, relativamente ai reati di cui agli art. 81, 600 quater comma 1, cod. pen. relativamente alle sole foto di <sup>(omissis)</sup> ~~di~~ <sup>(omissis)</sup> - capo 1, commesso tra il settembre 2016 e l'inizio del 2017 -, art. 81, 609 bis, commi 1 e 2, n. 2 cod. pen. - capo 2, commesso nei confronti di (omissis) tra il mese di settembre ed il mese di ottobre 2016 -, art. 81, 609 bis, commi 1 e 2, n. 2 cod. pen. - capo 3, commesso nei confronti di (omissis) alla fine del 2016 -, art. 609 bis, commi 1 e 2, n. 2 cod. pen. - capo 4 commesso nei confronti di (omissis) all'inizio del 2017 -.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 600 quater cod. pen.). La foto asseritamente pedopornografica non è stata mai rinvenuta in possesso del ricorrente; <sup>SULLA BASE</sup> solo dalle dichiarazioni del ragazzo <sup>(omissis)</sup> sono state poste a base della condanna. Il mancato rinvenimento nei supporti informatici del ricorrente della foto esclude l'elemento oggettivo del reato; infatti, non risulta neanche certo che la foto fosse a contenuto pedopornografico (raffigurante il minore in atteggiamento sessuale). Inoltre, non risulta configurabile il reato in assenza di una "utilizzazione del minore"; l'immagine pornografica sarebbe stata realizzata dallo stesso minore, volontariamente. <sup>(omissis)</sup> risulta ultraquattordicenne ed è libero di compiere attività sessuale, anche scatto di foto esplicitamente sessuali, ritraenti i genitali.



2. 2. Violazione di legge (art. 609 bis, comma 3, cod. pen.) e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della minore gravità.

Per i reati dei capi 2, 3 e 4 dell'imputazione è necessario analizzare di quanto sia stata compressa la libertà sessuale dei ragazzi e il danno da loro subito. I tre episodi sono contestati al ricorrente in quanto con un falso profilo Facebook ( (omissis) ) fingendosi una donna attraente con i capelli rossi e con forme provocanti, induceva i ragazzi a subire rapporti orali, al buio (nell'ingresso pianerottolo e nel salotto della sua abitazione) e con l'utilizzazione di una parrucca e con voce camuffata da donna. (omissis) aveva, per primo, due rapporti sessuali con il ricorrente e rendeva partecipi i suoi amici (vantandosi anche) dei rapporti con una donna bella e disponibile. (omissis), comunque, riferisce che aveva subito avuto il sospetto che il profilo fosse falso. I ragazzi, pertanto, non sono stati ingannati dal falso profilo in quanto erano a conoscenza che la foto del profilo fosse stata estrapolata da internet e non corrispondeva al soggetto che li aveva attirati nella sua abitazione per avere con loro rapporti sessuali.

Infatti, il consenso formato sulla "consapevolezza del dubbio" può essere considerato solo parzialmente viziato e conseguentemente si deve configurare la minore gravità dei fatti. I ragazzi, pur nel dubbio della vera identità del profilo Facebook, consapevolmente volevano avere le esperienze sessuali, di quel genere. L'identità del soggetto non era determinante al consenso ai rapporti sessuali.

Oggetto del consenso era il tipo di rapporto sessuale voluto (orale) e non l'identità dell'uomo che praticava ai ragazzi le prestazioni sessuali.

Infatti, nonostante i dubbi sulla vera identità dell'uomo tutti i ragazzi hanno prestato un consenso agli atti sessuali, hanno volontariamente deciso di continuare in quella avventura sessuale, per loro coinvolgente.

R

Per la valutazione dell'intensità del dolo il ricorrente non ha mai forzato la volontà dei minori; egli ha sempre agito presupponendo il consenso dei ragazzi alle prestazioni sessuali.

Nessuno dei ragazzi, pure con il dubbio sulla reale identità del ricorrente, ha mai posto alcun tipo di opposizione (sia verbale, sia fisica) alla consumazione dei rapporti sessuali.

Per la valutazione del danno alle persone offese deve rilevarsi che nessuno dei minori ha sporto querela; gli stessi hanno, invece, dichiarato di non consentire la divulgazione delle loro dichiarazioni, e di non voler sporgere querela.

Nessuno di loro ha partecipato al processo e l'unica preoccupazione era quella di non far conoscere ai loro genitori di religione musulmana la loro esperienza sessuale. La pena al ricorrente è stata ridotta in relazione alla valutazione della minore gravità dei fatti ex art. 133 cod. pen. e non per la minore gravità quale attenuante dell'art. 609 bis, terzo comma, cod. pen. Gli stessi criteri utilizzati per la riduzione del trattamento sanzionatorio potevano essere applicati anche per ritenere la minore gravità dei fatti. Anche la reiterazione degli atti nei confronti di più parti offese non può escludere la minore gravità (vedi Cassazione, n. 25434 del 2015, Rv. 267451).

2. 3. Vizio della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.).

Il ricorrente prima del giudizio inviava una lettera di scuse per il proprio comportamento, e offrendo un risarcimento ai ragazzi. Il risarcimento è stato accettato da uno dei ragazzi, che lo ha ritenuto congruo e adeguato ai danni. Per la Corte di appello l'attenuante non sarebbe concedibile in quanto l'imputato non avrebbe risarcito per intero i danni dei reati. E' mancato, comunque, qualsiasi accertamento sull'entità dei danni risarcibili. La difficoltà di valutazione dei danni, in relazione alla delicatezza dei fatti, avrebbe richiesto una motivazione approfondita. L'accettazione della somma offerta da uno dei ragazzi (<sup>(omissis)</sup>) non è stata valutata dalla Corte di appello.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono generici e ripetitivi dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, e sulla piena attendibilità dei minori, parti offese, peraltro con numerosi e convergenti riscontri alle loro dichiarazioni. Del resto, anche nel ricorso in cassazione non è mai contestata la responsabilità per le violenze sessuali consumate con la falsa identità del profilo ( (omissis) ) in quanto il ricorrente si "finge sistematicamente donna, infermiera e fidanzata, e alle volte allega anche fotografie di parti anatomiche femminili per convincere l'interlocutore"; con l'utilizzazione al momento degli incontri sessuali di una parrucca e della voce camuffata, e consumando gli stessi al buio per non farsi individuare.

4. per il reato sub 1 dell'imputazione (art. 600 quater cod. pen.) la sentenza impugnata adeguatamente rileva, senza contraddizioni o manifeste illogicità come il ricorrente chiedeva a (omissis) la foto del suo membro, invio che il ragazzino "eccitato all'idea" di avere un rapporto sessuale con una donna disponibile, effettuava. L'età del ragazzino era ben nota all'imputato perché (omissis) gli aveva comunicato la sua età. Il ragazzo ha riferito dell'invio della foto e della sua eccitazione nella prospettiva di un incontro sessuale con una ragazza più grande. La circostanza dell'assenza della foto nei supporti in uso all'imputato, per la Corte di appello, risulta irrilevante in quanto dopo il litigio con il ragazzo (che aveva scoperto la sua vera identità di uomo adulto) egli



avrebbe cancellato sia il numero del telefono e sia altre tracce; infatti, (omissis) o aveva accusato di averlo stuprato.

La foto è di sicuro contenuto pedopornografico in quanto ritraeva il membro del ragazzo e nessun consenso all'invio può ritenersi sussistente, in quanto la richiesta è avvenuta con l'inganno della sostituzione di persona (giovane bella e attraente con il falso profilo Facebook dal nome di (omissis) , e con la prospettiva di rapporti sessuali).

Si tratta di accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità in considerazione della sussistenza di idonea motivazione non illogica e non contraddittoria.

Su questi aspetti il ricorso, articolato in fatto e in maniera del tutto generica, reitera le motivazioni dell'atto di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Sostanzialmente non contiene motivi di legittimità nei confronti delle articolate e complete motivazioni della sentenza impugnata. Ripropone acriticamente dubbi soggettivi, adeguatamente risolti dalle decisioni di merito.

5. In tema di giudizio di Cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che

f

sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

6. Manifestamente infondati i motivi di violazione di legge e vizio della motivazione per la minore gravità dei reati di violenza sessuale. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, con applicazione corretta della giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione, rilevando la reiterazione degli atti nei confronti di più minori, con un grado elevato di compromissione della libertà sessuale delle vittime, tratte in inganno sulla identità del ricorrente; gli stessi erano convinti di fare sesso con una donna e non con un uomo. Gli atti sessuali plurimi sono stati invasivi in quanto consumati fino all'ejaculazione.

Infatti, "In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la reiterazione degli abusi nel tempo, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, possa essere compatibile con la "minore gravità" del fatto" (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 -

dep. 22/02/2016, P.G. in proc. D, Rv. 26627201; vedi anche Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018 - dep. 01/02/2019, S, Rv. 27569301).

7. Manifestamente infondato e generico il motivo sull'attenuante del risarcimento dei danni alle parti offese. Lo stesso ricorrente non contesta l'assenza del risarcimento integrale dei danni, in quanto un solo ragazzo ha accettato l'offerta economica.

Per la ricorrenza dell'attenuante, infatti, il risarcimento dei danni deve essere integrale: "La circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che, in assenza di attestazione di integrale ristoro, aveva escluso la circostanza attenuante in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela" (Sez. 5, Sentenza n. 44100 del 24/09/2019 Ud., dep. 29/10/2019, Rv. 278315 - 01).

Nel nostro caso per alcuni ragazzi non sussiste alcun risarcimento e per uno di essi il risarcimento è stato solo parziale (sul punto il ricorso è generico non indicando neanche la quantità della somma accettata dal ragazzo).

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

7  


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27/01/2022

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Anna PETRUZZELLIS

